

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3716

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRAGALÀ

Istituzione del Fondo nazionale di assistenza alle vittime dei reati

Presentata il 25 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Sempre più spesso accade che le vittime dei reati di mafia non riescano a vedere risarciti i danni subiti in quanto è frequente che il responsabile di quei reati resti ignoto o che, comunque, nei suoi confronti non sia pronunciata alcuna decisione, magari perché nelle more del processo è stato ucciso.

Il legislatore, con l'istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge n. 512 del 1999), ha posto rimedio solamente alla ipotesi in cui il responsabile di un reato di mafia sia individuato e condannato, senza che tuttavia la vittima abbia la possibilità di essere risarcita a causa della confisca del patrimonio del soggetto condannato. In tale ipotesi, infatti, lo Stato si sostituisce, attraverso il Fondo, al criminale e paga il debito di quest'ultimo alla vittima. È, pertanto, quanto mai urgente colmare una lacuna dell'ordinamento che finisce per danneg-

giare sempre più le vittime della mafia. Lo Stato ha il dovere di porre tutte le condizioni necessarie affinché il principio della riparazione del danno subito dalle vittime dei reati trovi una effettiva applicazione nella realtà.

Secondo l'Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, costituito presso il Ministero della giustizia, per sanare tale grave situazione, che a ben vedere riguarda anche vittime di reati diversi da quelli di mafia, occorrerebbe istituire un nuovo fondo, con natura sussidiaria rispetto a quelli già istituiti, che provveda a indennizzare le vittime del reato nei casi in cui queste non abbiano potuto conseguire il risarcimento del danno in quanto l'autore del fatto criminoso è rimasto ignoto, è deceduto o è risultato insolvente ovvero quando lo stato del procedimento dimostri l'impossibilità del proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e sia intervenuta la prescrizione del

reato. Si tratterebbe di un fondo del quale beneficerebbero, ricorrendone i presupposti, le vittime di qualsiasi reato. Nel caso di reati di mafia il nuovo fondo servirebbe a colmare le lacune di tutela del Fondo del 1999 e, in particolare, l'ipotesi in cui la vittima del reato non possa fare riferimento a un soggetto condannato. Per gli altri tipi di reato il fondo svolgerebbe le proprie funzioni, oltre che nella ipotesi appena citata, anche nel caso in cui l'autore del reato sia insolvente. Come si è detto, il fondo dovrebbe avere natura sussidiaria, per cui, qualora per lo stesso reato la vittima possa ottenere altro e concorrente titolo di riparazione del danno, provvidenze o elargizioni di qualsiasi tipo ovvero possa conseguire ugualmente il risarcimento dall'autore del reato,

anche in via indiretta attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999, il fondo provvederebbe al recupero totale o parziale di quanto già versato.

Per mezzo del fondo si potrebbe risolvere, almeno in parte, il problema dell'eccessiva lunghezza dei tempi che attualmente occorrono affinché la vittima del reato riesca a vedere soddisfatte le proprie pretese risarcitorie. Il fondo, infatti, potrebbe anticipare la liquidazione del danno a favore della parte civile. Il danno potrebbe essere provvisoriamente determinato e anticipato dall'amministrazione che si surrogerebbe nei confronti dei responsabili. Qualora fossero riconosciuti con sentenza passata in giudicato la qualità di parte offesa e il diritto al risarcimento, la liquidazione diverrebbe definitiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Fondo nazionale di assistenza alle vittime dei reati).

1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo nazionale di assistenza alle vittime dei reati, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo, con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 2, provvede a indennizzare le vittime dei reati nei casi previsti dall'articolo 3.

ART. 2.

(Comitato di solidarietà alle vittime dei reati).

1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Comitato di solidarietà alle vittime dei reati, di seguito denominato « Comitato ». Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2. Il Commissario e i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 5, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo.

5. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2003.

ART. 3.

(Accesso al Fondo).

1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore del fatto criminoso è rimasto ignoto, è deceduto o è risultato insolvente ovvero quando lo stato del procedimento dimostri l'impossibilità del proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'articolo 129 del citato codice di procedura penale e sia intervenuta la prescrizione del reato.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore del fatto criminoso è risultato insolvente.

3. In caso di motivato e urgente bisogno di accesso al Fondo da parte della persona fisica costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale ovvero costituita in un giudizio civile, il Fondo provvede in via equitativa alla riparazione del danno subito.

4. Nei casi previsti dal presente articolo l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate ai commi 1 e 2 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 3 è disposta con deliberazione del Comitato nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui al citato articolo 3.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire una documentazione integrativa e assume copie di atti e di informazioni scritte dall'autorità giudiziaria competente.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della persona indennizzata. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo stesso nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

5. Nel caso in cui per lo stesso reato la vittima può ottenere ad altro e concorrente titolo riparazione del danno, provvidenze o elargizioni di qualsiasi tipo ovvero può conseguire ugualmente il risarcimento dall'autore del reato, anche in via indiretta attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni, il Fondo provvede al recupero totale o parziale di quanto già versato.

ART. 5.

(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate norme per:

a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, le modalità di gestione del Fondo;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

d) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo stesso negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

e) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della persona indennizzata prevista dall'articolo 4, comma 4.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge, alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2001, n. 284.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0043630